



NOTA OPERATIVA N. 30

Roma, 19 settembre 2011

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Oggetto: Contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici: Legge 14 settembre 2011, n. 148 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 13 agosto 2011, n. 138. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 settembre 2011).

La legge di conversione (art. 2, comma 1) ha reintrodotto dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014 il contributo di perequazione previsto dall'art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, già illustrato nella nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011 (cui si rinvia per quanto non ulteriormente specificato nella presente nota) che era stato in precedenza soppresso dal D.L. 138/2011 (art. 2, commi 1 e 2).

La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui è pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000 euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non può essere inferiore a 90.000 euro.

L'Istituto riattiverà il prelievo, non effettuato sulla rata di settembre in conseguenza della temporanea abrogazione del contributo disposta dall'art. 2, commi 1 e 2 del D.L. 138/2011, a partire dalla rata di ottobre, sulla quale sarà effettuato anche il conguaglio relativo al mese di settembre 2011, comunicando agli interessati l'avvenuta trattenuta ed il relativo importo mediante invio di uno specifico cedolino con l'evidenziazione della voce relativa.

Si ricorda che per il computo del contributo di perequazione è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

In caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta è effettuata sulla base degli elementi risultanti dal casellario centrale dei pensionati gestito dall'INPS, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

In analogia a come ha operato l'Istituto per l'applicazione dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e per l'applicazione dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'importo del contributo diminuisce l'imponibile da assoggettare all'IRPEF.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Giorgio Fiorino

